Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 14 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1123.

Aumento dei ruoli nell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo del personale diplomatico-consolare stabilito con il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, e successivi ampliamenti e modificazioni, è sostituito da quello di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il ruolo del personale per i servizi tecnici dell'Amministrazione degli affari esteri stabilito con il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, è sostituito da quello di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Il ruolo dei cancellieri all'estero di gruppo *B* stabilito dall'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, è sostituito da quello di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Il posto di cancellieri di gruppo *B* di grado 9° istituito in soprannumero in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1924, viene assorbito.

Art. 4.

L'aumento nei ruoli del personale del Ministero degli affari esteri di cui agli articoli precedenti, ha vigore alla data del 1° giugno 1939-XVII.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a inscrivere in bilancio, con propri decreti, gli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Ruoli della carriera diplomatico-consolare

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Ambasciatori	16
3°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe (1)	20
4°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	32
5°	Consiglieri di legazione	25
6°	Primi segretari di legazione di 1ª classe	33
7°	Primi segretari di legazione di 3ª classe	32
4°	Consoli generali di 1ª classe	26
5°	Consoli generali di 2ª classe	26
6°	Consoli di 1ª classe	42
7°	Consoli di 2ª classe	64
8°	Consoli di 3ª classe	57
9°	Vice consoli di 1ª classe	53
10°	Vice consoli di 2ª classe	41
11°	Addetti consolari	45
	Volontari	—
	Consoli giuridici (2)	3

(1) Ferma restando l'applicazione dell'art. 14 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862 e del R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354.

(2) Conservano il grado e il trattamento del ruolo della magistratura giudiziaria da cui provengono.

TABELLA *B*.

Personale per i servizi tecnici

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Ispettore generale capo	1 (*a*)
5°	Ispettori generali	2 (*a*)
6°	Ispettori superiori	10
7°	Ispettori capi	10
8°	Ispettori	10
9°	Vice ispettori	12
10°	Segretari	9
11°	Vice segretari	

(*a*) Nulla è innovato alle annotazioni *a*) e *b*) in calce alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931.

TABELLA *C*.

Personale dei cancellieri

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Cancellieri di 1ª classe	11
8°	Cancellieri di 2ª classe	21
9°	Cancellieri di 3ª classe	31
10°	Cancellieri di 4ª classe	31
11°	Cancellieri di 5ª classe	20

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1124.

Assunzione in servizio in qualità di volontari per la carriera diplomatico-consolare dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concessa facoltà al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, secondo l'ordine della graduatoria degli esami e fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo alla data del 1° giugno 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1125.

Provvedimenti per l'Ente nazionale per l'educazione marinara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo statale a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, stanziato sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, è elevato da L. 876.000 a L. 1.800.000.

Art. 2.

Per le Scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, i Comuni sono tenuti, compatibilmente con le condizioni dei loro bilanci, a tutti gli oneri loro imposti per legge nei riguardi delle scuole Regie e di quelle gestite per delega dall'Ente nazionale per l'insegnamento medio.

Art. 3.

La Giunta di vigilanza prevista dal R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 232, è nominata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale ed è composta del presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni, e di un rappresentante della Gioventù italiana del Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 25 maggio 1939-XVII, n. 1126.

Modificazione delle vigenti disposizioni relative ai corsi della Scuola di guerra aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, relativo alla costituzione della Scuola di guerra aerea;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1104, concernente disposizioni di carattere transitorio per la Scuola di guerra aerea;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ridurre la durata dei corsi normali presso la Scuola di guerra aerea ad un minimo di un anno accademico.

Al termine di ciascuno di tali corsi avranno luogo gli esami, i risultati dei quali, unitamente alla media dei voti assegnati ad ogni ufficiale allievo durante l'anno accademico, determineranno l'idoneità finale.

Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'art. 10, ultimo comma, del R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, e successive modificazioni, i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che frequenteranno i corsi normali di durata ridotta e che non conseguiranno l'idoneità in non più di tre materie, saranno chiamati — dopo almeno tre mesi — ad una sessione speciale di esami, limitatamente alle prove non superate.

Coloro che otterranno l'idoneità, saranno classificati in coda al proprio corso secondo la rispettiva anzianità relativa.

Gli ufficiali allievi che non supereranno gli esami di riparazione ed i riprovati in più di tre materie in prima sessione verranno ammessi al corso normale dell'anno accademico successivo e faranno parte di questo a tutti gli effetti.

Non è consentita più di una ripetizione del corso normale ridotto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1938-XVII.

È abrogato il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1104, nonchè ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1127.

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresì gradualmente;

Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;

Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;

Tenuta presente la necessità di provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di invenzioni, da mettere in attuazione per prime;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DIRITTI DI BREVETTO.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Art. 2.

(Art. 19 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purchè esso possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che è oggetto del brevetto.

Art. 3.

(Art. 15 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Se l'invenzione consiste in un perfezionamento di altra invenzione, protetta da brevetto, di spettanza dello stesso titolare, può concedersi un brevetto completivo, valido per tutta la durata di quello principale.

Il brevetto completivo è subordinato al principale per la decadenza in seguito a mancato pagamento delle tasse, ma non per le altre cause di decadenza, nè per quelle di nullità.

Art. 4.

(Articoli 9 e 20 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data di deposito della domanda.

Il brevetto dura quindici anni da tale data e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

Art. 5.

(Art. 3 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, nè utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

Art. 6.

(Art. 8, comma terzo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Quando il titolare di un brevetto somministra ad altri i mezzi di preparazione o i mezzi meccanici, il cui uso esclusivo costituisce l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato il permesso di usarne, purchè non esistano patti in contrario.

Art. 7.

(Art. 5 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può esser fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 8.

(Art. 10 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Entro i limiti ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti, può essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

Art. 9.

(Art. 11 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 2, comma ultimo, della legge 16 luglio 1905, n. 423).

La protezione temporanea fa risalire la priorità del brevetto, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto sempre quando la domanda di brevetto sia depositata entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'Esposizione.

Nel caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di brevetto deve essere depositata entro questo termine.

Tra più invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta all'invenzione per la quale è stata depositata prima la domanda di brevetto.

Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro di cui all'art. 37 e nel brevetto, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 10.

(Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

E' fatto obbligo agli Enti, che organizzano in Italia le Esposizioni contemplate nell'art. 8, di comunicare tempestivamente ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco completo degli oggetti da esporre che si riferiscono ad invenzioni industriali non protette da brevetti.

I Ministeri anzidetti hanno facoltà di vietare l'esposizione al pubblico degli oggetti riferentesi ad invenzioni industriali che riconoscano utili alla difesa militare del Paese, salva, in ogni caso, la facoltà di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto.

Art. 11.

(Art. 13 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora sia omessa la comunicazione di cui all'articolo precedente, o non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati al secondo comma dell'articolo stesso, i responsabili dell'omissione o dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Inoltre, se l'omessa comunicazione sia dovuta a false indicazioni fornite dall'espositore, i Ministeri interessati hanno facoltà di chiedere all'Ufficio centrale dei brevetti, entro otto mesi dal deposito della domanda di brevetto, che questo non sia concesso.

TITOLO II.

OGGETTO E TITOLARE DEL BREVETTO.

CAPO I.

Oggetto del brevetto.

Art. 12.

(Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultamento industriale, l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso, il brevetto è limitato ai soli risultamenti indicati dall'inventore.

Art. 13.

(Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 14.

(Art. 16, comma primo e terzo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, nè i processi per la loro produzione.

L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di chiedere l'avviso del Consiglio superiore di sanità sulla natura dei prodotti, per stabilire se ad essi sia da attribuire il carattere di medicamento.

Art. 15.

(Art. 17 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

E' nuova l'invenzione industriale che prima del deposito della domanda di brevetto non sia stata mai divulgata, nel territorio dello Stato od all'estero, in modo da poter essere attuata.

Art. 16.

(Art. 18, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorchè non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore.

Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle Convenzioni internazionali, o dell'art. 9 di questo decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 17.

(Art. 18, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le disposizioni del secondo comma del precedente articolo si applicano a favore dell'inventore, e dei suoi aventi causa, anche quando la iniziale divulgazione dell'invenzione sia avvenuta con note o memorie pubblicate in atti di Società o Accademie scientifiche nazionali, legalmente riconosciute, purchè la domanda per ottenere il brevetto venga depositata entro dodici mesi dalla pubblicazione.

La data della pubblicazione deve essere indicata dall'interessato e, previa verifica dell'Ufficio centrale, deve essere menzionata nel Registro dei brevetti e nel brevetto; a questa data risale la priorità del brevetto stesso.

CAPO II.

Titolare del brevetto.

Art. 18.

(Art. 21 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 23, 24 e 26.

Art. 19.

(Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il richiedente il brevetto per invenzione industriale può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.

Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto, purchè l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio centrale prima della concessione del brevetto stesso.

Art. 20.

(Art. 6 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 49 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione.

Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

Art. 21.

(Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Lo straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.

Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.

Art. 22.

(Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio centrale dei brevetti, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.

Art. 23.

(Art. 22 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto

di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 24.

(Art. 23, comma primo, secondo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonchè per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Art. 25.

(Art. 23, comma quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

Se l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.

Art. 26.

(Art. 24 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.

TITOLO III.

Domanda, esame e concessione del brevetto.

Art. 27.

(Art. 25, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve essere fatta da chi dichiari di essere l'inventore o dal suo avente causa, oppure da chi abbia depositato una domanda all'estero o dal suo avente causa.

Può altresì chiedere la concessione del brevetto chi dichiari di avervi diritto, ai sensi del precedente art. 23, o il suo avente causa; in tal caso l'inventore, che non sia stato designato da chi ha fatto la domanda, ha diritto di chiedere che il suo nome figuri nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

L'Ufficio centrale dei brevetti annoterà le domande in apposito Registro.

Art. 28.

(Art. 25, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Alla domanda debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

L'invenzione deve essere descritta in modo che ogni persona esperta possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dalla presentazione in una Esposizione o dalla pubblicazione di una nota o memoria scientifica, il richiedente fornirà all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità.

Art. 29.

(Art. 26, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

Art. 30.

(Art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Se il brevetto completivo sia chiesto per un'invenzione non costituente modificazione dell'invenzione principale, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di completivo in domanda di brevetto principale, che avrà effetto dalla data della domanda primitiva.

Si applicano, nel caso di ricorso alla Commissione, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 31.

(Articoli 27 e 30 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle degli articoli 13 e 14 di questo decreto.

L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione.

Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda.

Art. 32.

(Art. 37 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Trattandosi d'invenzione concernente commestibili o bevande, di qualsiasi natura, l'Ufficio, prima di concedere il brevetto, invierà la descrizione, e quant'altro potrà occorrere, al Consiglio superiore di sanità, per sentire il suo avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'Ufficio ha facoltà di provvedere ai termini del precedente comma in ogni altro caso in cui sussista dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute.

Art. 33.

(Art. 38 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Se il Consiglio superiore di sanità esprime l'avviso che l'invenzione è nociva alla salute, o che sussiste dubbio al riguardo, l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda.

Se l'avviso è favorevole, nel brevetto sarà inserita l'indicazione « *sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità* ».

Il brevetto, così concesso, non esime chi attuerà l'invenzione dall'osservanza di tutte le altre prescrizioni in materia sanitaria.

Art. 34.

(Art. 29 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'Ufficio centrale dei brevetti, salvo gravi motivi, non terrà conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

Art. 35.

(Art. 31 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Entro lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto.

Art. 36.

(Art. 34, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo articolo 71, la quale procede udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei brevetti del nome dell'inventore.

Art. 37.

(Art. 35, comma primo, e art. 34, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per invenzioni industriali e concede, a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto.

La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.

Art. 38.

(Art. 35, comma ultimo, e art. 32 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Ufficio, pubblica nel Bollettino dei brevetti, di cui al successivo art. 97, la notizia dei brevetti concessi.

Trascorsi tre mesi dalla concessione, le descrizioni e i disegni di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico e stampati.

Nella stampa della descrizione e nella pubblicazione sul Bollettino, verrà inserito il nome dell'inventore ove risulti a norma dell'art. 27 o da sentenza della Commissione dei ricorsi.

Ad istanza dell'interessato, la visione pubblica e la stampa della descrizione e dei disegni possono essere differite, però per non più di sei mesi dalla data della concessione del brevetto.

Art. 39.

(Art. 33, comma secondo, n. 2, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'inventore, ancorchè non abbia diritto alla concessione del brevetto, entro nove mesi dalla data della concessione, può chiedere che il suo nome sia inserito, sostituito od aggiunto nel Registro dei brevetti.

In caso di differimento della visione pubblica e della stampa, il detto termine di nove mesi è prolungato in corrispondenza.

L'Ufficio centrale dei brevetti dà comunicazione della richiesta di cui al primo comma alle parti interessate e, ove l'accolga, ne dà notizia nel Bollettino.

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma.

Anche nel caso considerato nel presente articolo, resta salvo all'inventore l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Art. 40.

(Art. 36 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Ufficio centrale dei brevetti comunica ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco delle domande ad esso pervenute.

Qualora la domanda di brevetto riguardi invenzione utile alla difesa militare del Paese, i Ministeri anzidetti possono prendere visione della descrizione e dei disegni appena eseguito il deposito.

Possono anche richiedere il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione.

La richiesta di differimento deve essere dall'Ufficio centrale dei brevetti comunicata all'interessato. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avrà inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nel Regno, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformità di questo decreto, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Art. 41.

(Art. 37 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e fino allo spirare del termine di cui all'articolo precedente, nonchè durante lo svolgimento dell'espropriazione e posteriormente al relativo decreto ove porti l'obbligo del segreto.

L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta.

La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del Codice penale.

Art. 42.

(Art. 38 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I Ministeri anzidetti e gli Stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete.

Art. 43.

(Art. 39 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.

TITOLO IV.

TASSE DI BREVETTO.

Art. 44.

(Art. 40 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto per invenzione industriale è soggetto alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda;

2) tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto;

3) tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni.

Art. 45.

(Art. 41 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto completivo è soggetto, oltre che alla tassa di domanda ed a quella per la stampa, ad una tassa di concessione.

Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito, per questo, alle stesse scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale.

Art. 46.

(Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di concessione di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda.

In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Art. 47.

(Art. 43, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 9, comma ultimo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

Art. 48.

(Art. 43, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ove la concessione del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la concessione avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto.

Art. 49.

(Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento.

Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Art. 50.

(Art. 44, comma primo del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

È in facoltà del Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione dei ricorsi, di consentire l'esenzione dal pagamento delle tasse annuali e di quella di stampa, a favore dell'inventore che, nella domanda, o comunque con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale anteriormente alla concessione del brevetto, abbia dichiarato di accordare il libero godimento dell'invenzione, ai cittadini e sudditi italiani.

Consentita l'esenzione, questa dichiarazione viene annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto e gli effetti di essa diventano definitivi.

Art. 51.

(Art. 44, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni può concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.

TITOLO V.

ATTUAZIONE, DECADENZA E NULLITÀ DEL BREVETTO.

Art. 52.

(Art. 45, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purchè siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di Esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

Art. 53.

(Art. 45, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione.

Art. 54.

(Art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione è stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza se l'inazione è stata effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui il brevetto appartiene. La mancanza di mezzi finanziari non è compresa fra quest'ultime cause.

Art. 55.

(Art. 54, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto decade altresì nei casi seguenti, oltre che in quelli di cui al successivo art. 78:

1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti;

2) per la posteriore concessione di altro brevetto per la stessa invenzione industriale, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali o ai sensi degli articoli 9 e 17 di questo decreto.

Art. 56.

(Art. 55, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio centrale dei brevetti notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa dovuta.

L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.

Art. 57.

(Art. 55, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino, l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione.

La Commissione procede udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte.

Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza deve essere presa nota nel Registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino.

Art. 58.

(Art. 55, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa.

Art. 59.

(Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto è nullo:

1) se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 12 e 15 di questo decreto;

2) se è stato concesso per un'invenzione industriale che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini degli articoli 16 e 17;

3) se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.

TITOLO VI.

Espropriazione.

Art. 60.

(Art. 50 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato.

L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa.

Art. 61.

(Art. 51 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'espropriazione ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del Codice penale.

Art. 62.

(Art. 52, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente.

Art. 63.

(Art. 52, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due

nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'Amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.

Art. 64.

(Art. 52, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del Collegio arbitrale. È ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.

Art. 65.

(Art. 53 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Nei casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame.

I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio.

TITOLO VII.

TRASCRIZIONE.

Art. 66.

(Art. 100 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, per non meno di tre anni, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4) il verbale di pignoramento;

5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del Codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

Art. 67.

(Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.

Art. 68.

(Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4 e 9, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purchè avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Art. 69.

(Art. 103 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima.

Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87.

Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.

TITOLO VIII.

Ordinamento amministrativo e giurisdizionale

Art. 70.

(Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'*Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.*

Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento e il funzionamento di detto Ufficio ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 71.

(Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una Commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle Università o degli Istituti superiori dello Stato. I membri della Commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla Commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle Regie università o dei Regi istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

Il direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo.

La Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.

Art. 72.

(Art. 122 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 29 comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla pronunziazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze.

Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.

Art. 73.

(Art. 10 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto.

Art. 74.

(Art. 106, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

Art. 75.

(Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora nè l'attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Art. 76.

(Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Art. 77.

(Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

Art. 78.

(Art. 111 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 60, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero.

Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 54 e 55, il pubblico ministero può sempre promuovere, di ufficio, l'azione di decadenza qualora il brevetto sia comunque in contrasto con le disposizioni di questo decreto riguardanti i medicamenti, i commestibili, le bevande o quant'altro concerne la salute pubblica.

L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contradditorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.

Art. 79.

(Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

Le decadenze o le nullità di un brevetto d'invenzione hanno valore assoluto e perentorio quando siano dichiarate con sentenze, passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo precedente.

Tali sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.

Art. 80.

(Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio.

Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.

Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.

Art. 81.

(Art. 113, comma dal primo al quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'Autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purchè non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purchè questi ne facciano commercio.

Art. 82.

(Art. 113, comma quinto e sesto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della Giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa.

Art. 83.

Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

Art. 84.

(Art. 114 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della Giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finchè figurino nel recinto di una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del brevetto nel Regno e nel Paese di provenienza degli oggetti.

Art. 85.

(Art. 115, comma dal primo al quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente, sentito, occorrendo, un perito.

Art. 86.

(Art. 115, comma sesto e settimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la remozione o la distruzione, nè può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del Collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 87.

(Art. 116 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata.

All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal Codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione o potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.

Art. 88.

(Art. 117 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale è punito, a querela di parte, con multa fino a lire diecimila.

Art. 89.

(Art. 118 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 90.

(Art. 126 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo.

Art. 91.

(Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

Art. 92.

(Art. 128 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande relative alla materia dei brevetti per invenzioni industriali si depositano, in Roma, all'Ufficio centrale dei brevetti, altrove, agli Uffici indicati nel regolamento; le domande di trascrizione debbono però essere depositate esclusivamente in Roma, all'Ufficio centrale anzidetto.

Del deposito verrà dato atto con verbale, di cui sarà rilasciata copia ove l'interessato la richieda.

Art. 93.

(Art. 129 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il richiedente deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel Registro dei brevetti.

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finchè non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'Albo dell'Ufficio stesso.

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel Registro dei brevetti.

Art. 94.

(Art. 130 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti.

Per la richiesta di brevetti completivi, vale il mandato conferito per il brevetto principale.

Art. 95.

(Art. 131 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 12, comma secondo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto.

Nell'annessa tabella *A* è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto.

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono indicati nell'annessa tabella *B*.

Art. 96.

(Art. 132 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il Registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Salvo quanto è disposto negli articoli 38, 40 e 61, chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei Registri, nonchè copia delle domande e dei relativi documenti.

Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.

Art. 97.

(Art. 133 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*, edito a cura dell'Ufficio centrale dei brevetti.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 98.

(Art. 137, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I brevetti per invenzioni industriali, già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore.

Art. 99.

(Art. 139 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le tasse e sopratasse, che saranno versate a partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verranno regolate, quanto ad ammontare, termini e modalità di pagamento, in conformità di questo decreto.

La disposizione del precedente comma si applica anche alle tasse non pagate alla data anzidetta per le quali sia già scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di cui all'art. 47.

I pagamenti delle tasse annuali, e in genere di ogni tassa, effettuati anteriormente all'anzidetta data di pubblicazione, conservano la loro efficacia liberatoria, ancorchè siano stati effettuati in conformità delle preesistenti disposizioni.

Art. 100.

(Art. 140, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Ai titolari dei brevetti, i quali, dopo il 1° giugno 1928, data di entrata in vigore della Convenzione di Unione di Parigi, nel testo dell'Aja, ed entro sei mesi dalla scadenza, abbiano pagato incompletamente o soltanto offerto almeno la prima tassa scaduta, è concesso di regolarizzare il pagamento delle tasse alle condizioni seguenti:

a) che siano pagate, o, ove occorra, integrate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tutte le tasse annuali scadute fino a tale data di pubblicazione;

b) che siano pagate, nello stesso termine di tre mesi, le sopratasse nella misura massima prevista per i pagamenti tardivi.

Ai pagamenti anzidetti, compresi quelli integrativi, è applicabile, quanto ad ammontare e modalità, il precedente art. 99.

Art. 101.

(Art. 140, comma primo e terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Eseguiti i pagamenti in conformità dell'articolo precedente, si considererà non avvenuta la decadenza dei brevetti incorsa ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, numero 3731, modificato dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per mancato pagamento delle tasse scadute.

Tuttavia, non è data azione contro coloro che, nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la scadenza di tre mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, abbiano fatto uso di brevetti che si sarebbero dovuti considerare decaduti ai termini delle disposizioni richiamate nel comma precedente; ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.

Art. 102.

(Art. 141 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Le domande di brevetti per invenzioni industriali e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 103.

(Art. 143 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

La protezione delle invenzioni industriali, conseguita nel Regno, spiega effetto anche nei territori della Libia, delle Isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana quando i brevetti siano stati richiesti da cittadini e sudditi italiani e ad essi concessi; sussistendo tali condizioni, il presente decreto ha efficacia anche nei territori anzidetti.

Tuttavia restano fermi i diritti nascenti da adesioni ad Accordi internazionali, nei riguardi dei territori considerati nelle adesioni stesse.

Il regolamento potrà stabilire speciali disposizioni per l'applicazione di questo decreto nei territori anzidetti.

Art. 104.

(Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Dalla data che sarà stabilita a norma del seguente articolo 105, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le leggi di cui appresso:

1) la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

2) la legge 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

3) la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle Esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

4) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti;

5) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, portante modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale;

6) il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

7) il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, sulla stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3 e 5;

8) il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, portante aumento del contributo base da versarsi dai depositanti domande di privative industriali per la stampa delle descrizioni e dei disegni;

9) il R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle Mostre od Esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea;

10) il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, contenente provvedimenti aventi riflessi finanziari, limitatamente all'articolo 6, comma primo.

Sono altresì abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

1) art. 19 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea;

2) articolo unico, lettera *b*), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia;

3) art. 1 del R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea.

Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento.

Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

Art. 105.

(Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto.

Il Regio decreto, col quale verrà approvato il regolamento anzidetto, stabilirà anche la data di entrata in vigore di questo decreto e del regolamento stesso, salvo l'art. 99 e connesse disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro n. 412, *foglio n.* 39. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Prospetto delle tasse

1. Per la domanda di brevetto principale . . . . L. 100
2. Per la domanda di brevetto completivo . . . . » 100
3. Per la lettera d'incarico . . . . » 30
4. Per la stampa delle descrizioni:
   a) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura o è di 10 pagine . . . . » 200
   b) se la descrizione supera 10 pagine di scrittura, ma non 20, o è di 20 pagine . . . . » 300
   c) se la descrizione supera 20 pagine di scrittura » 550
5. Per la stampa dei disegni, ogni tavola . . . . » 25
6. Per mantenere in vigore il brevetto:

primo anno . . .	L. 50		nono anno . . .	» 450
secondo anno . .	» 100		decimo anno . .	» 700
terzo anno . . .	» 150		undicesimo anno .	» 700
quarto anno . .	» 200		dodicesimo anno .	» 700
quinto anno . .	» 250		tredicesimo anno.	» 1000
sesto anno . . .	» 300		quattordicesimo anno	» 1000
settimo anno . .	» 450			
ottavo anno . .	» 450		quindicesimo anno	» 1000

7. Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale:
   entro il primo trimestre . . . . L. 75
   entro il secondo trimestre . . . . » 225
8. Per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni . . . . . » 100
9. Per la concessione di brevetto completivo . . . » 100
10. Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi . . » 100
11. Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia . . . . » 75
12. Per il certificato . . . . » 25
13. Per l'estratto dai Registri . . . . » 15
14. Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni . . . . » 25
15. Per il duplicato dell'originale di brevetto . . . » 25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

TABELLA *B*.

Atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

1. Descrizioni allegate a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
2. Disegni allegati a domande di brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
3. Brevetti per invenzioni industriali, principali o completivi.
4. Ricorso alla Commissione dei ricorsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1128.
Approvazione dello statuto dell'Accademia Spoletina, con sede in Spoleto.

N. 1128. R. decreto 10 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, è stato approvato lo statuto dell'Accademia Spoletina, con sede in Spoleto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1939-XVII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO SPECIALE DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI DI PROPRIETÀ DI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA

Aziende di proprietà o gestite da cittadini italiani di razza ebraica pubblicato ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

« ELENCO *B* »

Aziende con impiego di mano d'opera da 100 *e più dipendenti*:

1) Ditta: *Calzificio Goffredo Passigli.*
Forma giuridica: ditta individuale.
Sede: Firenze, via Gaetano Milanesi, n. 22.
Attività: industria della fabbricazione delle calze.
Proprietario: Passigli comm. Goffredo fu Giuseppe di razza ebraica.
Personale occupato: n. 594.

2) Ditta: *Forti Giulio & Figlio.*
Forma giuridica: società in nome collettivo, capitale sociale L. 500.000.
Sede: Prato, con stabilimento in località « La Breglia » e « Isola ».
Attività: fabbricazione di tessuti.
Proprietari-soci: Forti cav. uff. Giulio fu Beniamino e Forti Mario di Giulio, di razza ebraica.
Personale occupato: n. 890.

3) Ditta: *Giorgio & Aldo Forti.*
Forma giuridica: società in nome collettivo, capitale sociale L. 500.000.
Sede: Prato, via Pistoiesi, n. 124.
Attività: industria della fabbricazione di tessuti.
Proprietari: soci: Forti cav. Giorgio fu Alfredo e Forti Aldo di Alfredo, di razza ebraica.
Personale occupato: n. 423.

4) Ditta: *F.lli Zabban & C.*
Forma giuridica: società in nome collettivo.
Sede: Bologna, via Abbadio n. 16.
Attività: fabbricazione di garze, materiale e mobili chirurgici.
Proprietari: Zabban dott. Filippo fu Elia e Zabban Gino fu Elia, di razza ebraica.
Personale occupato: n. 218.

(3516)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei prodotti siderurgici

A modifica delle disposizioni precedentemente impartite si è stabilito quanto segue con provvedimento P. 430/1165 del 9 corrente mese:

I. — I prezzi dei prodotti siderurgici, che non potranno essere superati nelle vendite da parte dei produttori, vengono fissati come appresso:

1° Per la *ghisa*, aumento di L. 2,50 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

2° Per i ferri *laminati*, aumento di L. 9 al quintale sui prezzi di base contenuti nel listino N.U.S.I. n. 9 del 30 giugno 1938;

3° Per la *vergella*, aumento di L. 9 al quintale sui prezzi contenuti nel listino N.U.S.I. n. 8 del 30 giugno 1938;

4° Per le *lamiere grosse* e *larghi piatti*, aumento di L. 10,50 al quintale sui prezzi contenuti nel listino dell'Ufficio vendita lamiere grosse n. 16 del 24 giugno 1938;

5° Per le *lamiere sottili*, aumento di L. 10,50 sui prezzi contenuti nel listino dell'Ufficio vendita lamiere sottili e latta n. 21 del 2 luglio 1938;

6° Per i *tubi a caldo e a freddo*, aumento di L. 15 al quintale sui prezzi contenuti nei paragrafi *a*) e *d*) del listino dell'Ufficio vendita tubi n. 18 del 24 giugno 1938;

7° Per i *bulloni*, aumento di L. 17 al quintale sui prezzi contenuti nel listino del Consorzio bullonieri del 30 giugno 1938;

8° Per la *latta*, aumento di 6,50 per cassa base sui prezzi contenuti nel « Listino generale bande stagnate nazionali » n. 20 del 23 dicembre 1938 dell'Ufficio vendita lamiere sottili e latta;

9° Per i *derivati della vergella*, aumento di L. 11 al quintale sui prezzi contenuti nei listini del Consorzio derivati vergella del 30 giugno 1938 distinti con i numeri: 17 14 ML 15 R.L. - 14 C.M 12 T - 14 S - 12 B - 11 C.C. 12 RT - 9 FB - 10 Z (aumento ragguagliato a mq.) 14 G;

10° Per le *rotaie*, aumento di L. 10 al quintale sui prezzi contenuti nel listino del Consorzio rotaie e rotaiette del 24 giugno 1938;

11° Per il *materiale di armamento*, aumento di L. 12 al quintale sui prezzi contenuti nel listino del Consorzio Rotaie e rotaiette del 24 giugno 1938;

12° per i *laminati e trafilati a freddo*, aumento di L. 11 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

13° Per gli *acciai speciali*, aumento di L. 14 al quintale sui prezzi finora auorizzati indipendentemente dalle variazioni di prezzo conseguenti all'impiego di metalli ricchi;

14° Per i *bidoni*, aumento di L. 8,50 al quintale sui prezzi finora autorizzati;

15° Per i *lingotti* e *blumi*, aumento di L. 7,50 al quintale sui prezzi finora autorizzati.

Per gli extra e gli stacchi tra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti, aumento del 5 per cento, sulle differenze finora autorizzate con arrotondamento ai 25 centesimi.

Le suddette variazioni andranno in vigore:

a) per i materiali che vengono assegnati dal Commissariato generale fabbricazioni di guerra, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal 1° corrente mese in poi;

b) per gli altri materiali, a decorrere dal 10 corrente mese.

II. — Con decorrenza dal 10 corrente mese, i prezzi attualmente autorizzati per i rottami di ferro e di acciaio di raccolta nazionale vengono aumentati di L. 3 ,1 quintale per il rottame massiccio per acciaieria seconda categoria base listino Lombardia e in ragione del 9,50 per cento per il prezzo dei rottami di altre qualità e zone.

III. — I prezzi massimi per le vendite dei prodotti siderurgici da magazzino da parte di Ditte commerciali verranno precisati con successive disposizioni.

IV. — I prezzi di vendita dei prodotti siderurgici da parte di Ditte o persone che non siano produttori o commercianti rivenditori di ferro non potranno superare i livelli risultanti dal prezzo di vendita del produttore di cui al capitolo I, maggiorato dell'importo delle spese di trasporto ferroviario per carro completo dalla base più conveniente alla stazione ferroviaria del luogo di consegna e di una quota fissa di L. 15 al quintale.

V. — La fatturazione dei prodotti siderurgici dovrà essere fatta per i prodotti siderurgici contemplati nei listini sopraelencati usando le denominazioni riportate nei listini stessi; per gli altri prodotti si dovrà fare riferimento alle denominazioni correnti, precisando la qualità e il tipo del prodotto venduto.

(3532)

Prezzi dei semilavorati di rame e di ottone

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 119 del 9 agosto 1937, i commercianti grossisti sono stati autorizzati con provvedimento P. 431/1166 del 9 corrente mese a praticare una maggiorazione sino a lire cento al quintale, rispetto ai prezzi base, per le vendite di semilavorati di rame e di ottone in quantitativi inferiori ad una tonnellata e fino al minimo di cento chili.

(3533)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villasor, in liquidazione, con sede in Villasor (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 21 luglio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villasor in liquidazione con sede in Villasor (Cagliari) il signor Antonio Massa fu Gerolamo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per il distacco di un segretario comunale di grado 5° presso la Prefettura di Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680;

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 733;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 luglio 1939-XVII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione per il distacco di un segretario comunale di grado 5° presso la Prefettura di Roma per i servizi della Cassa di previdenza dei sanitari, degli impiegati e dei salariati degli Enti locali:

1. Nicastro Onofrio . . . . con punti 39,82
2. Bucciarelli Sergio . . . . » 37,52
3. Marziano Paolo . . . . » 36,74

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(3535)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.